



Comune di Bronte

Città Metropolitana di Catania

III AREA – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024 – 2027

IL RESPONSABILE III AREA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 14.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021- 2024 e determinato il relativo compenso;
- il prossimo 13 Aprile 2024 il Collegio dei Revisori dei Conti giungerà a naturale scadenza; qualora non verrà ricostituito entro il predetto termine, lo stesso organo è automaticamente prorogato per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all'art.3 del D.L. 16 maggio 1994, n.293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994, n.444, recepita nella Regione Sicilia con l'art.1, comma 1, della L.R. 28 marzo 1995, n.22;
- in particolare, il comma 1, dell'art.1 – bis della richiamata L.R. 28 marzo 1995, n.22, aggiunto dall'art.14, L.R. 8 febbraio 2007, n.2, dispone che “ I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni”.

Considerato che:

- è necessario procedere al rinnovo di detto organo di revisione contabile per il successivo triennio;
- l'art.10 della L.R. n.3 del 17/03/2016 “Organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali”, nel testo novellato dall'art.6 della L.R. 17 del 11/08/2016, poi modificato dalla legge regionale 11 agosto 2017 n.16, ha previsto nuove disposizioni in ordine all'organo di revisione con riferimento sia alla composizione dello stesso, sia ai requisiti per la nomina, sia anche all'iter procedimentale da seguire, in particolare i commi 1, 2, e 8 così recitano:

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti omissis
- b) fascia 2 – comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti omissis
- c) fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

8. In sede di prima applicazione, nelle ore dell'effettivo avvio di procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono aver conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

In base alla anzi richiamata normativa, questo Comune, contando una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dovrà nominare un collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri;

Visti:

- lo Statuto Comunale
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art.6 comma 7 della L.R. 17/2016, modificato dall'art.39 della L.R. 16/2017, che fissa il limite nell'assunzione degli incarichi;
- l'art.16, comma 25 del D.L. n.138/2011 convertito nella legge n.148/2011;
- gli articoli 235 e 236 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti dell'organo di revisione economico – finanziaria;

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997 n.475 –Regolamento recante norme della determinazione dei limiti massimi del compenso spettante al revisore dei conti degli enti locali;
- il Decreto Interministeriale del 20 maggio 2005 concernente “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;
- l'art.6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito con la legge n.122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;
- l'art.9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modifiche con la legge 24 marzo 2012, n.27 in materia di professioni regolamentate;
- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139 – Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art.2 della L. 24 febbraio 2005, n.34;

Dato atto che in osservanza alle disposizioni dell'art.6 comma 3 della L.R. 11/08/2016 n.17 e dell'art.39 della L.R. 11 agosto 2017, n.16, nonché delle Circolari prot. n.13650 del 16/09/2016 e prot. n.9084 del 24/05/2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –

Dipartimento delle Autonomie Locali, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, occorre procedere all'emanazione di un avviso da pubblicare all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti.

RENDE NOTO

E' indetta dal Comune di Bronte procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024 – 2027 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà scelto, secondo la nuova previsione di legge dettata dall'art.10 della L.R. 3/2016, come novellato dall'art.6 della L.R. 17/2016 e dall'art.39 della L.R. 16/2017, mediante estrazione a sorte in una seduta consiliare tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano richiesto di partecipare alla presente procedura di scelta e che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (fascia demografica cui rientra il Comune di Bronte):

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali ciascuno per la durata di tre anni; 3) aver conseguito nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai componenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriale (art.10 co.8 L.R. 3/2016, nel testo sostituito dalla L.R. 17/2016, successivamente modificato dalla L.R. 16/2017).

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di Revisione sono stabiliti dagli artt.234-241 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia; in particolare, ai sensi dell'art.10, comma 7 della L.R. 3/2016, nel testo sostituito dalla L.R. 17/2016, modificato dalla L.R. 16/2017 e successivamente dalla L.R. n. 6/2021 art. 8 comma 2 **“ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale “.**

Fermo restando le disposizioni richiamate che prevedono l'abrogazione delle tariffe professionali, il compenso annuo lordo complessivo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria sarà adeguato in ragione della serietà dell'impegno richiesto per l'esercizio delle relative funzioni, potenziate dai più recenti interventi legislativi, e parametrato in base a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 20 maggio 2005 con le statuizioni dell'art.6, comma 3, della legge n.122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n.78 del 31/05/2010, fermo restando inoltre che, è facoltà del Consiglio Comunale stabilire l'ammontare del compenso annuo base entro i predetti limiti nell'ottica di riduzione della spesa corrente.

Per l'attribuzione delle funzioni di Presidente del Collegio si applica l'art.10, comma 6 della L.R. 3/2016, nel testo sostituito dalla L.R. 17/2016, secondo cui tali funzioni sono assunte dal

componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art.236 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. secondo cui:

1.Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2.L'incarico di revisore economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3.I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 4445/2000 il Comune si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.

Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide.

Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative alla nomina o il mancato completo possesso dei requisiti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall'incarico ai sensi della normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione redatta in carta semplice, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di posta elettronica sottoscritta con firma autografa per esteso e scansionata oppure firmata digitalmente, che, resa ai sensi e nelle forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo lo schema allegato "A" al presente avviso, dovrà contenere la dichiarazione:

1.di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente avviso;
2.di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non veritiere;
3.di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.10 della L.R. n.3/2016, come sostituito dall'art.6 della L.R. n.17/2016 e s.m.i., con l'indicazione espressa e dettagliata degli stessi e specificamente:

a) di essere residente in Sicilia;

b1) di essere iscritto da almeno dieci anni nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39;

oppure

b2)di essere iscritto da almeno dieci anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

b3)di aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) di avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art.2382 del codice civile;

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art.236 del D.Lgs.n.267/2000;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di non essere decaduto da un precedente impiego;

7. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;

8. che non sussiste la causa di incompatibilità relativa all'assunzione di più di otto incarichi di cui al comma 7 dell'art.10 della L.R. n.3/2016 per come novellato dall'art.6 della L.R. n.17/2016 e s.m.i.;

9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 luglio 2013, n.39 " Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";

10. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013;

11. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n.267/2000;

12. la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina;

13. di rispettare, in caso di nomina, il limite del numero di otto incarichi previsto dal comma 7 dell'art.10 della L.R. n.3/2016 nel testo per come sostituito dall'art.6 della L.R. n.17/2016 e s.m.i.;

14. di elencare gli Enti Locali presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore Legale dei Conti, la popolazione e la durata dell'incarico;

15. di autorizzare il Comune di Bronte al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) limitatamente al procedimento in questione.

Inoltre la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato;

B. Copia (fronte e retro) del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità;

C. Certificazione di iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero e la data di iscrizione di cui al superiore punto 3 sub b1);

oppure

Certificazione di iscrizione da almeno 10 (dieci) anni all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da cui risulti il numero e la data di iscrizione di cui al superiore punto 3 sub b2);

certificazione/i attestante/i di aver svolto almeno 2 (due) incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di cui al superiore punto 3 sub b3);

D. Certificazione/i attestante/i il conseguimento di almeno 10 crediti formativi, riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali con specifica indicazione dell'oggetto e dell'organo che li ha riconosciuti validi o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di cui al superiore punto 3 sub c).

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisore di questo Ente per il periodo sopra indicato, dovranno far pervenire la domanda esclusivamente tramite PEC, dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con dispositivo di firma in corso di validità all'indirizzo:

protocollo.generale@brontepec.e-etna.it.

La domanda deve essere trasmessa entro i trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito Istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura “ **Domanda per la nomina di Revisore dei Conti del Comune di Bronte – triennio 2024/2027 del Dott./Rag. _____**”.

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Saranno valutate solo le istanze presentate successivamente alla pubblicazione del presente avviso e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.

ITER PROCEDURALE

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio procederà alla verifica formale dell'istanza; per le domande ammesse sarà stilato un elenco in ordine cronologico e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina dell'Organo di revisione mediante sorteggio.

L'estrazione a sorte dall'elenco sopra formato sarà effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario Generale, in una seduta pubblica del Consiglio Comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'Organo di revisione.

I nominativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt.234/241 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento Comunale di contabilità.

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo in corrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data in cui si terrà il Consiglio Comunale chiamato a deliberare, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione con lettera da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo:”protocollo.generale@brontepec.e-etna.it”

In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di tale comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso base annuo lordo spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione di nomina, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art.241 del D.Lgs. n.267/2000 e alle disposizioni di cui al D.M. del 21/12/2018 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" (G.U. n. 3 del 04/01/2019).

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta sopraindicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione dell'incarico.

Il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura.

L'attività dei Revisori dei Conti sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente.

I Revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si precisa inoltre che i Revisori nominati sono responsabili di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricati.

Il responsabile del procedimento è il responsabile della III area Economico-finanziaria

Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo tel.095/7747234

email: nunziolupo@comune.bronte.ct.it

PEC: protocollo.generale@brontepec.e-etna.it

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Comune: www.comune.bronte.ct.it nella sezione Bandi di gara, all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nella sezione " Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali".

Bronte 26 febbraio 2024

Il Responsabile della III Area
Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo